



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Provincia di Pistoia

Deliberazione della Giunta Comunale N° 73 del 12/03/2026

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA SCADENZA DELLA 1^a RATA DI ACCONTO TARI 2026 E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI.

In data 12 MARZO 2026 alle ore 08:46 nel Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
DEL ROSSO CLAUDIO	SINDACO	X	
CHELLI BEATRICE	VICE SINDACO	X	
BINI LUCA	ASSESSORE	X	
GIANNINI ENRICO	ASSESSORE	X	
SILVESTRI MARCO	ASSESSORE	X	
ZUCCONI JESSICA	ASSESSORE	X	
		6	0

Presiede l'adunanza l'Avv. Claudio Del Rosso, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Generale, Dott. Vincenzo Lissa.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti Tari e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30/06/2025 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 24" Versamento e riscossione del tributo" ai commi 1, 2, 3, 4 e 6:

1. *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.*
2. *Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.*
3. *L'ammontare complessivamente richiesto è suddiviso in tre rate scadenti l'ultimo giorno utile dei mesi di aprile, agosto, dicembre. L'ammontare delle prime due rate costituisce un acconto dell'importo dovuto, determinato in misura pari al 67%, calcolato sulla situazione rilevata alla data di elaborazione della fatturazione, applicando le tariffe deliberate per l'annualità precedente. L'ammontare della terza rata, scadente nell'ultimo giorno utile del mese di dicembre, costituirà il saldo dovuto sull'importo annuo, determinato applicando le tariffe deliberate per l'anno in corso.*
4. *Con scadenza nell'ultimo giorno del mese di aprile dell'anno successivo sarà conguagliata l'intera posizione ed emessa bollettazione per le posizioni non ricomprese nei precedenti invii;*
5. *Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento della tassa possono essere modificati in caso di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.*

DATO ATTO che:

- ☐ a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivo dei servizi accessori, Alia Servizi Ambientali S.p.A. è concessionaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in forza del Contratto di servizio stipulato con ATO Toscana Centro;
- ☐ con deliberazione G.C. n. 214/2022, il Comune di Montecatini Terme ha attivato il servizio accessorio denominato 'accertamento, riscossione e contenzioso', che

include le attività funzionali al servizio di gestione della tariffa TARI; tale servizio è svolto da Alia Servizi Ambientali S.p.A., in forza delle previsioni del citato Contratto di Servizio;

- tale servizio ha avuto inizio con decorrenza 02/10/2023;

VISTO il D.L. 124/2019, art. 57-bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico”;

VISTO il D.P.C.M. 21.01.2025, n. 24 che stabilisce i principi e i criteri per le agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

VISTA la deliberazione ARERA 01.04.2025 N. 133/2025/R/RIF, con la quale è stata istituita la componente perequativa UR3, da applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche, fissata nella misura unitaria di euro 6, per il finanziamento delle suddette agevolazioni;

VISTA altresì la deliberazione ARERA 29.07.2025 N. 355/2025/R/RIF, con la quale è stato disciplinato il flusso informativo al termine del quale i gestori delle attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (GTRU) potranno concretamente riscuotere dai contribuenti la componente UR3 e riconoscere il bonus sociale ai corretti destinatari;

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 34 del 27.01.2026 con la quale è stato preso atto che il GTRU territorialmente competente quale responsabile del trattamento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti è da individuarsi in ALIA PLURES SPA, ed è stato dato incarico all'amministratore SGAtè di procedere alla designazione del GTRU competente;

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 4, comma 7 del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), “ Allegato A” alla suddetta deliberazione Arera 355/2025/R/RIF, è stabilito che il Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito da ANCI (SGAtè) mette a disposizione del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) individuato in Alia Plures Spa, i dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili entro il 1 marzo di ciascun anno;
- al comma 1 dell'art. 6 del TUBR è stabilito che il GTRU, sulla base dei dati messi a disposizione di SGAtè e alle informazioni in suo possesso, individua sul proprio territorio le utenze agevolabili in base ai requisiti previsti per l'ammissibilità;
- al comma 1 dell'art. 10 del TUBR, è stabilito che “I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAtè procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tal rata, l'importo residuo dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile”;
- al comma 2 dell'art. 10 del TURB è stabilito che “Qualora la prima rata utile di cui al precedente comma 10.1 venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno a+1, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo”;

CONSIDERATO che il vigente regolamento comunale ha fissato la scadenza del 30 aprile, oltrech  per la prima rata di acconto TARI anno corrente, anche per i conguagli di anni precedenti per posizioni non ricomprese in precedenti invii;

VISTA la nota di ALIA PLURES SPA, registrata al Protocollo Generale al n. 8240 in data 23.02.2026, con la quale viene espressamente richiesto, per una pi  agevole applicazione del bonus sociale relativo all'anno 2025, di contemplare lo spostamento per l'anno 2026 della prima rata di acconto fissata dal vigente regolamento comunale al 30 aprile 2026, posticipandola al 16 giugno 2026;

PRESO ATTO di quanto previsto al comma 6 del sopracitato art. 24 del regolamento comunale, di cui alla deliberazione C.C. n. 91/2025, che espressamente prevede che in casi eccezionali si possa procedere alla modifica delle scadenze delle rate mediante deliberazione della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che

- ☐ trattasi del primo anno di applicazione del bonus sociale rifiuti;
- ☐ la deliberazione ARERA N. 355/2025/R/RIF stabilisce che, per gli utenti che risultino in stato di disagio economico e che siano titolari di un'utenza a uso domestico, il GTRU procede al riconoscimento dell'agevolazione entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile, a seguito di acquisizione, tramite SGAt , entro il 1 marzo di ogni anno, del flusso dei dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili sulla base delle risultanze delle DSU ordinarie;
- ☐ che tale tempistica risulta incompatibile con la scadenza del versamento della prima rata, stabilita dal regolamento comunale in data antecedente alle prescrizioni di cui alla sopraindicata Deliberazione Arera, dovendo il GTRU effettuare sulla base del flusso dei dati trasmesso da SGAt , l'individuazione delle utenze agevolabili e la quantificazione dell'agevolazione spettante nell'anno 2025, contabilizzandola e dandone evidenza nel documento di riscossione;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire una corretta bollettazione, che tenga conto dell'applicazione del bonus sociale rifiuti (competenza anno 2025) alle utenze individuate sul proprio territorio, sulla base dei dati comunicati da SGAt , accogliere la richiesta avanzata da ALIA PLURES SPA;

DATO ATTO che detta proroga non comporta squilibri sul Bilancio di previsione di Cassa;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 5 del Regolamento dei controlli interni, dal Dirigente dell'Area Amministrativa Contabile in virt  del Decreto del Sindaco n.2/2026 (allegati "A" e "B");

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, modificato con D.L. n. 174/2012 del 10/10/2012;

AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI ACCOGLIERE** la richiesta avanzata da ALIA PLURES SPA (registrata al Prot. Gen. al n. 8240 in data 23.02.2026) posticipando la scadenza della 1^a rata dell'acconto TARI ANNO 2026 e conguaglio anni precedenti al 16 giugno 2026;
2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Silvia Irena Magi, Responsabile con incarico di E.Q. del Settore Finanziario;
3. **DI DARE ATTO:**
 - che il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari, ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs 267 del 18 agosto 2000;
4. **DI DARE ATTO** che al presente provvedimento sono uniti n.2 allegati.

* * *

LA GIUNTA COMUNALE

EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D I C H I A R A

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

* * *



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Provincia di Pistoia

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco

Avv. Claudio Del Rosso

Il Segretario Generale

Dott. Vincenzo Lissa